



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Orientale**

**RdO N° 3261957**

**DECRETO DEL PRESIDENTE N. 71/22 DEL 22/09/2022**

**VERBALE DI ESITO N. 2 DEL 28/11/2022**

Il presente verbale, redatto in data 28 novembre 2022, è riepilogativo delle attività di verifica di conformità alle prescrizioni del Disciplinare di Gara della documentazione contenuta all'interno delle buste telematiche "A - Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta economica" trasmesse dagli operatori economici in modalità telematica all'interno del portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione per la partecipazione alla procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dei locali della sede di Augusta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – CIG: 9423369A18, esperita mediante RdO Aperta N° 3261957, importo dei lavori a base d'asta € 629.567,75 oltre oneri della sicurezza di € 4.790,97. Le attività di verifica sopra rappresentate sono eseguite dal Responsabile Unico del procedimento Dott. Francesco Cacciaguerra, e dai dipendenti di questa Autorità di Sistema Portuale, Francesco Vinci e Dott.ssa Valeria Ranno in attuazione del Decreto Presidenziale n. 46/20 del 02/11/2020.

I presenti proseguono i lavori di cui al verbale n. 1 del 16/09/2022.

Si rileva che, a seguito di procedura di soccorso istruttorio, hanno fornito riscontro le seguenti Imprese:

- Cangeri Giuseppe;
- Erika Costruzioni srl;
- RTI G.O.M. Edilgeneral srl (mandataria) e CETIS srl (mandante);
- I.C.E.S. – Impresa Costruzioni Edili Stradali srl;
- IEKO Service srls;
- Oceania Restauri srl;
- VICA srl.

Dall'esame della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio risulta che le Imprese hanno fornito la documentazione integrativa richiesta.

Non risultano avere riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio i concorrenti di seguito elencati:

- Automazioni Lo Verso srl;
- BCS Costruzioni srl;
- SCS Costruzioni Edili srl;
- SAE – Società Appalti Edili srl;
- Sinaguglia Angela.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si riportano di seguito gli esiti delle attività di verifica.

**1. Concorrente “Alfa Impianti srl”.**

Dall'esame della documentazione prodotta dal concorrente, con riferimento ai requisiti richiesti al punto 12.15 del disciplinare di gara, risulta che lo stesso è in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1 classifica II e, ai fini della qualificazione della categoria OG11, dichiara di voler subappaltare il 100% dei relativi lavori.

I presenti rilevano che, in ordine a quanto disposto dall'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010, *il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti*



*relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente*, pertanto il concorrente non è ammesso alla fase successiva di gara in quanto non in possesso dei requisiti previsti.

## 2. Concorrente “Artigian Group Soc. Coop.”

Dall'esame della documentazione prodotta dal concorrente, si riscontra la mancanza della dichiarazione inerente i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali.

Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti al punto 12.15 del disciplinare di gara, il concorrente ha prodotto copia conforme del certificato di Attestazione SOA n. 44644/17/00 relativo alla Categoria di lavori OG11 classifica I con scadenza al 11/07/2026, e copia conforme del certificato di Attestazione SOA n. 31033/17/00 relativo alla Categoria di lavori OG1 classifica IIIbis con scadenza al 14/02/2021.

I presenti hanno effettuato la verifica d'ufficio sul “Servizio Casellario Imprese ANAC” dal quale risulta l'esistenza di una unica certificazione SOA identificata con il n. 44644/17/00 riferita alla sola categoria OG11”.

Per quanto sopra rilevato, il concorrente non risulta essere in possesso dei requisiti previsti e pertanto non viene ammesso alla fase successiva di gara.

## 3. Concorrente “Automazioni Lo Verso srl”:

Il concorrente non ha riscontrato la richiesta dell'Amministrazione di soccorso istruttorio pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, lo stesso non è ammesso alla fase successiva di gara.

## 4. Concorrente “BCS Costruzioni srl”:

Il concorrente non ha riscontrato la richiesta dell'Amministrazione di soccorso istruttorio pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, lo stesso non è ammesso alla fase successiva di gara.

## 5. Concorrente “Cangeri Giuseppe”.

Dall'esame della documentazione integrativa prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la stessa risulta conforme a quanto richiesto e, pertanto viene ammesso alla fase successiva di gara.

## 6. Concorrente “Capobianco Giuseppe”:

Dall'esame della documentazione prodotta dal concorrente, con riferimento ai requisiti richiesti al punto 12.15 lettera b) del disciplinare di gara, lo stesso dichiara per la categoria di lavori OG11 di essere in possesso della categorie OG9 classifica I, OG10 classifica II, OS28 classifica I, OS30 classifica II e di avere svolto lavori similari nel quinquennio antecedente per la medesima categoria OG11 pari ad € 66.534,84 di cui allega i relativi certificati di esecuzione lavori.

In ragione di quest'ultimo punto il concorrente non risulta essere in possesso dei requisiti previsti e pertanto non viene ammesso alla fase successiva di gara.

## 7. Concorrente “Consorzio Ionico scarl”.

Dall'esame della documentazione prodotta dal concorrente, si riscontra la mancanza della dichiarazione inerente i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali.

Il concorrente indica quale impresa consorziata esecutrice dei lavori la Società “GMP Costruzioni srl”, in possesso della certificazione SOA per la categoria di lavori OG1 classifica IIIbis. Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti al punto 12.15 lettera b) del disciplinare di gara, relativo alla categoria dei lavori OG11, la consorziata indicata non risulta essere in possesso del requisito richiesto.

Con riferimento all'art. 47 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come confermato con pronuncia del Consiglio di Stato sez. V, Sentenza n. 7360 del 22/08/2022, la qualificazione cumulativa dei consorzi



stabili, comunemente detta “*cumulo alla rinfusa*” è limitata ai soli requisiti elencati al comma 1 del citato articolo, ovvero quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo. Pertanto, all’impresa consorziata, indicata dal Consorzio in sede di gara quale impresa esecutrice dei lavori, deve applicarsi la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti e della capacità di qualificazione previsti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice dei Contratti pubblici.

In ragione di quanto precede, il concorrente non risulta essere in possesso dei requisiti previsti e pertanto non viene ammesso alla fase successiva di gara.

8. Concorrente “Erika Costruzioni srl”.

Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la stessa risulta conforme a quanto richiesto e, pertanto, viene ammesso alla fase successiva di gara.

9. Concorrente “Consorzio Fenix”.

Dall’esame della documentazione prodotta dal concorrente, si riscontra la mancanza della dichiarazione inerente i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali.

Il concorrente indica quale impresa consorziata esecutrice dei lavori la Società “Althea srl”, in possesso della certificazione SOA per la categoria di lavori OG1 classifica II. Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti al punto 12.15 lettera b) del disciplinare di gara, relativo alla categoria dei lavori OG11, la consorziata indicata non risulta essere in possesso del requisito richiesto.

Con riferimento all’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come confermato con pronuncia del Consiglio di Stato sez. V, Sentenza n. 7360 del 22/08/2022, la qualificazione cumulativa dei consorzi stabili, comunemente detta “*cumulo alla rinfusa*” è limitata ai soli requisiti elencati al comma 1 del citato articolo, ovvero quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo. Pertanto, all’impresa consorziata, indicata dal Consorzio in sede di gara quale impresa esecutrice dei lavori, deve applicarsi la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti e della capacità di qualificazione previsti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice dei Contratti pubblici.

In ragione di quanto precede, il concorrente non risulta in possesso dei requisiti previsti e pertanto non viene ammesso alla fase successiva di gara.

10. Concorrente “RTI G.O.M. Edilgeneral srl (mandataria) e CETIS srl (mandante)”.

Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la stessa risulta conforme a quanto richiesto e, pertanto, viene ammesso alla fase successiva di gara.

11. Concorrente “I.C.E.S. – Impresa Costruzioni Edili Stradali srl”.

Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la stessa risulta conforme a quanto richiesto e, pertanto, viene ammesso alla fase successiva di gara.

12. Concorrente “IECO Service srls”.

Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la stessa risulta conforme a quanto richiesto e, pertanto, viene ammesso alla fase successiva di gara.

13. Concorrente “Oceania Restauri srl”.



Dall'esame della documentazione integrativa prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la stessa risulta conforme a quanto richiesto e, pertanto, viene ammesso alla fase successiva di gara.

**14. Concorrente "SCS Costruzioni Edili srl"**

Il concorrente non ha riscontrato la richiesta dell'Amministrazione di soccorso istruttorio pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, lo stesso non è ammesso alla fase successiva di gara.

**15. Concorrente "SAE – Società Appalti Edili srl"**

Il concorrente non ha riscontrato la richiesta dell'Amministrazione di soccorso istruttorio pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, lo stesso non è ammesso alla fase successiva di gara.

**16. Concorrente "Sinaguglia Angela"**

Il concorrente non ha riscontrato la richiesta dell'Amministrazione di soccorso istruttorio pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, lo stesso non è ammesso alla fase successiva di gara.

**17. Concorrente "Suprema Appalti srl"**

Dall'esame della documentazione prodotta dal concorrente, con riferimento ai requisiti richiesti al punto 12.15 del disciplinare di gara, risulta che lo stesso è in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1 classifica II e, ai fini della qualificazione della categoria OG11 dichiara di voler subappaltare il 100% dei relativi lavori. In ordine a quanto disposto dall'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010, *il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente*, pertanto il concorrente non è ammesso alla fase successiva di gara in quanto non in possesso dei requisiti previsti.

**18. Il concorrente "Suriano Michelangelo".**

Dall'esame della documentazione prodotta dal concorrente, con riferimento ai requisiti richiesti al punto 12.15 del disciplinare di gara, risulta che lo stesso è in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1 classifica II e, ai fini della qualificazione della categoria OG11 dichiara di voler subappaltare il 100% dei relativi lavori. In ordine a quanto disposto dall'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010, *il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente*, pertanto il concorrente non è ammesso alla fase successiva di gara in quanto non in possesso dei requisiti previsti.

**19. Concorrente "VICA srl".**

Dall'esame della documentazione integrativa prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la stessa risulta conforme a quanto richiesto e, pertanto, viene ammesso alla fase successiva di gara.

Sono ammessi alla fase successiva di gara tutti gli altri concorrenti per i quali non sono state rilevate eccezioni in merito alla documentazione amministrativa prodotta.



I Presenti, terminate le operazioni come sopra descritte, procedono all'apertura della documentazione contenuta nella busta telematica "B – Offerta economica" prodotta dai concorrenti ammessi alla fase successiva di gara, riscontrando le percentuali di ribasso come da stampa da sistema "**Allegato 1**".

Dopo avere effettuato l'apertura delle offerte economiche, è stata eseguita la procedura di calcolo della soglia di anomalia, in applicazione all'art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016, in esito alla quale la soglia di anomalia risulta pari al 30,2394007% come riportato nel documento "**Allegato 2 – calcolo della soglia di anomalia**", pertanto è stata operata l'esclusione automatica dalla gara, in applicazione del comma 8 del medesimo articolo, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra indicata.

Terminate le operazioni come sopra descritte, il prezzo più basso offerto corrispondente alla prima offerta non anomala è stato formalizzato dall'Operatore Economico "Spampinato Sas di Spampinato Felice Alessandro" con sede legale in via Costantino n. 22, 90047 - Partinico (PA), CF/P.IVA 04107310825, corrispondente ad una offerta espressa in cifra percentuale di ribasso pari al **30,201%**, come indicato nel documento "**Allegato 3 – Offerta Economica**" del concorrente elaborato dal sistema, in riferimento al quale si procede all'aggiudicazione.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa come sopra descritto, si procederà agli adempimenti consequenziali.

Augusta, lì 28/11/2022.

Francesco Vinci

Dott.ssa Valeria Ranno

Il RUP  
Dott. Francesco Cacciaguerra

Visto  
Il Segretario Generale  
Dott. Attilio Montalto